



Bruxelles, 20 novembre 2014
(OR. fr)

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0901B (COD)**

**14448/1/14
REV 1**

**JUR 733
COUR 41
INST 521
CODEC 2044**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Sig. V. Skouris, presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea
Data:	13 ottobre 2014
Destinatario:	Ambasciatore Stefano Sannino, presidente del Coreper
Oggetto:	Risposta della Corte di giustizia all'invito della presidenza a presentare nuove proposte in merito alle modalità di un aumento del numero di giudici del Tribunale dell'Unione europea

Si allega per le delegazioni una nuova proposta della Corte di giustizia sull'aumento del numero di giudici del Tribunale dell'Unione europea, inviata con lettera di Vassilios Skouris, presidente della Corte di giustizia, a Stefano Sannino, presidente del Coreper. La proposta della Corte di giustizia è corredata di argomenti a supporto e di una scheda finanziaria indicante il costo stimato del rafforzamento del Tribunale.

Lussemburgo, 13 ottobre 2014

Il Presidente

S.E. Sig. Stefano SANNINO
Rue du Maréteau 5-11
B-1000 BRUXELLES

V/Rif.: 8433

Signor Ambasciatore,

voglia trovare in allegato alla presente la risposta della Corte di giustizia alla Sua lettera del 3 settembre u.s., nella quale si invitava la Corte a formulare nuove proposte al fine di facilitare il compito consistente nel raggiungere un accordo in seno al Consiglio in merito alle modalità di un aumento del numero di giudici del Tribunale dell'Unione europea. La proposta è accompagnata da un corpus di argomenti nonché da un prospetto dei costi stimati per il rafforzamento del Tribunale. I tre documenti sono stati tradotti in tutte le lingue.

Nella prosecuzione della nostra corrispondenza, trasmetto questi documenti anche al sig. Freddy Drexler, Giureconsulto del Parlamento europeo, e al sig. Luis Romero Requena, Direttore generale del Servizio giuridico della Commissione europea.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

Vassilios SKOURIS

Copia: sig. Drexler, Giureconsulto del Parlamento europeo
sig. Requena, Direttore generale del Servizio giuridico della Commissione europea

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE
DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION
EUROOPA LIIDU KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH
SUD EUROPSKE UNIE
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA



EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA
EUROPOS SAJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA
CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE
SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Risposta all’invito della Presidenza italiana del Consiglio a presentare nuove proposte per facilitare il compito consistente nel raggiungere un accordo in seno al Consiglio in merito alle modalità di un aumento del numero di giudici del Tribunale dell’Unione

La Corte di giustizia desidera ringraziare la Presidenza italiana del Consiglio per l’iniziativa da essa assunta, con la sua lettera del 3 settembre 2014, di sollecitare nuovi suggerimenti riguardo alle modalità di un aumento del numero di giudici del Tribunale dell’Unione.

I. Il contesto della situazione attuale

L’aumento del numero di giudici del Tribunale rientra nell’iniziativa legislativa volta ad una riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che la stessa Corte ha presentato al legislatore dell’Unione in data 28 marzo 2011. Avendo ricevuto parere favorevole da parte della Commissione, tale aumento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura. Nel Consiglio, invece, pur essendosi potuto constatare un accordo di principio, non è stato possibile superare le divergenze di opinioni quanto al modo di designazione dei giudici supplementari. Su quest’ultimo punto, la Presidenza ellenica del Consiglio del primo semestre 2014 ha concluso che, se la Corte di giustizia dovesse prevedere opzioni di altro tipo, qualsiasi soluzione che contempli un numero di giudici inferiore al numero di Stati membri e che renda dunque necessario procedere ad una scelta tra Stati membri, andrà incontro alle medesime difficoltà che hanno impedito in questi ultimi anni il formarsi di un accordo in seno al Consiglio.

Peraltro, le difficoltà che il Consiglio ha più volte incontrato in questi ultimi tempi, allorché è stato chiamato a nominare alcuni giudici presso il Tribunale della funzione pubblica (TFP), presentano alcuni tratti comuni con la situazione evidenziata sopra. Infatti, sia l’anno scorso che quest’anno, la necessità di operare una scelta a causa, da un lato, del numero limitato di posti da coprire risultante dalle ridotte dimensioni di questo tribunale e, dall’altro lato, del desiderio di effettuare un bilanciamento tra i principi di stabilità e di rotazione, ha dato luogo a discussioni lunghe e difficili, a tal punto che, a

tutt'oggi, le nomine che dovevano intervenire per il 30 settembre 2014, in seguito alla scadenza del mandato di due giudici del TFP, tra cui il suo presidente, risultano ancora mancanti. L'impatto negativo di questo stallo sul buon funzionamento di tale organo giurisdizionale si fa già sentire, poiché l'incertezza riguardo alla composizione dello stesso non permette davvero una gestione efficace delle cause portate alla sua cognizione.

Per quanto riguarda il carico di lavoro del Tribunale, la situazione si è ulteriormente aggravata rispetto al momento in cui è stata presentata l'iniziativa legislativa della Corte di giustizia. Mentre a quella data il numero di cause pendenti dinanzi al Tribunale ammontava a 1300 circa, questa cifra arriverà prossimamente a 1600, ciò che peraltro corrisponde al doppio del numero di cause pendenti dinanzi alla Corte. Per quanto riguarda le cause instaurate dinanzi al Tribunale, il loro numero, che era di 636 nel 2010 e di 722 nel 2011, probabilmente raggiungerà, nel 2014, le mille unità.

Occorre notare inoltre che sono stati presentati i primi ricorsi per risarcimento conseguenti alla constatazione, da parte della Corte, di violazioni del termine ragionevole ad opera del Tribunale (T-479/14, Kendrion/Corte di giustizia dell'Unione europea; T-577/14, Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne/Corte di giustizia dell'Unione europea). In altre cause, attualmente pendenti dinanzi alla Corte, le parti ricorrenti hanno dedotto la violazione, da parte del Tribunale, del dovere di statuire entro un termine ragionevole. Considerate nel loro insieme, tali cause, ivi incluse quelle che si trovano ancora in una fase precontenziosa (presentazione alla Corte e/o alla Commissione di una richiesta di risarcimento danni), portano in discussione danni il cui ammontare si approssima a 20 milioni di euro.

II. Proposta di raddoppiare in tre tappe il numero di giudici del Tribunale e di trasferire a quest'ultimo il contenzioso di primo grado relativo alla funzione pubblica dell'Unione

In tale situazione, la Corte di giustizia reputa che le modalità di un aumento del numero di giudici del Tribunale debbano essere diseguate in un modo che consenta di rafforzare a brevissimo termine la capacità giurisdizionale del Tribunale stesso, al fine di metterlo in condizione di ridurre rapidamente e notevolmente sia la durata dei procedimenti dinanzi ad esso sia l'arretrato di cause pendenti.

È per questo motivo che la Corte di giustizia propone di portare il numero di giudici del Tribunale a due per ciascuno Stato membro, prevedendo al contempo, da un lato, una gradualità per fasi di questo aumento al fine di garantire un parallelismo con l'aumento del numero di cause presentate dinanzi a tale giudice e, dall'altro lato, un trasferimento al Tribunale del contenzioso di primo grado relativo alla funzione pubblica dell'Unione.

In tal modo, questa proposta non soltanto risponde ai bisogni immediati del Tribunale, ma è altresì destinata, proiettandosi più in là nel tempo, a dare alle difficoltà incontrate una risposta strutturale e, al tempo stesso, durevole, atta a risolvere a più lungo termine la questione del trattamento delle cause portate dinanzi a detto giudice, così da permettergli di far fronte al prevedibile aumento del suo carico di lavoro.

- La prima tappa consisterebbe in un aumento di dodici unità del numero dei giudici del Tribunale e porterebbe a quest'ultimo il rinforzo immediato di cui ha urgentemente bisogno. La cifra suddetta, che corrisponde a quella inizialmente proposta nel 2011, è più che mai giustificata dall'evoluzione del carico di lavoro del Tribunale e non genera costi che eccedano quelli già previsti a tal fine nel quadro dell'iniziativa legislativa del 2011 e che sono stati in linea di principio approvati dal legislatore dell'Unione.
- La seconda tappa consisterebbe in un aumento di sette unità del numero dei giudici del Tribunale e comporterebbe il trasferimento a quest'ultimo del contenzioso di primo grado relativo alla funzione pubblica dell'Unione. Questa tappa potrebbe svolgersi nel 2016 (anno di parziale rinnovo del Tribunale), sulla base di un'iniziativa legislativa elaborata in tal senso dalla Corte di giustizia. Sarà possibile per gli Stati membri un cui cittadino eserciti le funzioni di giudice presso il TFP proporre la nomina di questa persona a giudice del Tribunale, a condizione però che tali Stati non abbiano partecipato alla prima tappa.
- La terza tappa consisterebbe in un aumento di nove unità del numero dei giudici del Tribunale e coinciderebbe con il rinnovo parziale del Tribunale nel 2019.

La presente proposta è stata discussa in ambito interno, inizialmente con il presidente e il vice-presidente del Tribunale e il presidente del TFP. Successivamente, la riunione generale della Corte l'ha approvata e la conferenza plenaria del TFP le ha dato parere favorevole, mentre la conferenza plenaria del Tribunale ha espresso la propria preferenza per la creazione di un tribunale specializzato in materia di marchi e per il mantenimento dello status quo per quanto riguarda il TFP; dopo di che il presidente e il vice-presidente della Corte, invitati a partecipare ad una conferenza plenaria speciale del Tribunale, hanno potuto spiegare ai membri del Tribunale le ragioni per le quali la Corte ha effettuato l'attuale proposta.

Date tali circostanze, la Corte di giustizia confida che la propria proposta potrà ottenere non appena possibile un'accoglienza favorevole da parte del legislatore dell'Unione.

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE
DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION
EUROOPA LIIDU KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH
SUD EUROPSKE UNIJE
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA



EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA
EUROPOS SAJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA
CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE
SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Argomenti a supporto

1. *Principali vantaggi*

La proposta di cui si sono appena tratteggiati i contorni costituisce una vera e propria «riforma», che non si limita a risolvere provvisoriamente qualche problema più o meno importante, bensì fornisce una risposta strutturale e durevole alle difficoltà incontrate.

In particolare, essa consente:

- di definire un numero di cause equivalente al numero di cause instaurate, arrestando così l'incremento del numero di cause pendenti;
- di iniziare a smaltire l'arretrato di cause pendenti;
- di ridurre la durata dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dunque di diminuire i rischi di condanna dell'Unione per violazione del termine ragionevole;
- di semplificare l'architettura giudiziaria dell'Unione europea e di favorire la coerenza della giurisprudenza;
- di guadagnare in flessibilità nel trattamento del contenzioso, potendo il Tribunale, in un intento di buona amministrazione della giustizia, destinare un numero più o meno elevato di giudici ad una o più sezioni, a seconda dell'evoluzione del contenzioso, o di affidare ad alcune sezioni la cognizione delle cause rientranti in certe materie;
- di risolvere i ricorrenti problemi connessi con la designazione di giudici supplementari presso il Tribunale e con la designazione dei giudici del TFP, ma anche i problemi derivanti da una mancata designazione al termine di un mandato o dalla temporanea assenza di un membro;
- di restituire alla Corte la competenza a statuire su impugnazione in materia di funzione pubblica dell'Unione, rendendo così superfluo il procedimento di riesame (che è un procedimento la cui attuazione si è rivelata alquanto complessa), come pure la funzione di giudice ad interim presso il TFP.

2. *Mancanza di alternative*

È senz'altro vero che il TFUE prevede varie possibilità per far fronte ad un incremento del contenzioso portato dinanzi ai giudici dell'Unione e che, tra queste possibilità, figura la creazione di uno o più tribunali specializzati. Orbene, per le circostanze summenzionate e tenuto conto di alcune caratteristiche proprie dei tribunali specializzati, la Corte di giustizia ritiene che la creazione di tali tribunali non costituisca un'alternativa percorribile.

Questo per varie ragioni:

- Un tribunale specializzato in materia di proprietà intellettuale non sarebbe in grado, da solo, di fornire una soluzione sufficiente ai problemi constatati. Se è vero che le cause in materia di proprietà intellettuale costituiscono, in termini numerici, una parte considerevole del contenzioso portato dinanzi al Tribunale, il loro trasferimento ad un tribunale specializzato in questa materia non potrebbe risolvere il problema in maniera durevole, in quanto l'«alleggerimento» che ne risulterebbe sarebbe presto compensato dall'aumento costante del numero di cause instaurate dinanzi al Tribunale in generale. Inoltre, secondo le statistiche attuali, un terzo delle cause rientranti nella materia della proprietà intellettuale ritornerebbe al Tribunale sotto forma di impugnazioni proposte contro le decisioni del tribunale specializzato.
- La creazione di un tribunale specializzato in materia di proprietà intellettuale potrebbe, tutt'al più, ridurre il carico di lavoro per quanto riguarda la materia nella quale esso sarà competente a dirimere le controversie, e non presenterebbe dunque alcun interesse al fine di introdurre un alleggerimento più spinto, includente altre materie, come il congelamento di fondi o il REACH, a meno che l'intenzione non sia di creare in parallelo ulteriori tribunali specializzati.
- La creazione di nuovi giudici specializzati aumenta il rischio di pregiudicare l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione, in quanto vi sarebbero sempre due organi che possono essere investiti di questioni simili, uno per via pregiudiziale (la Corte), l'altro tramite impugnazione (il Tribunale), in aggiunta ai problemi connessi a un probabile aumento del numero di riesami.
- I piccoli organi giurisdizionali non sono flessibili. Se il numero di cause aumenta fortemente, l'organo rischia di non essere in grado di farvi fronte; all'inverso, se il numero di cause nel settore in questione diminuisce drasticamente, i giudici in questione rischiano rapidamente di trovarsi materialmente disoccupati.
- I piccoli organi giurisdizionali presentano debolezze strutturali connesse al modo di designarne i componenti (difficoltà nella nomina dei giudici membri) e alle loro modalità di funzionamento, stante che l'assenza di uno o due giudici è suscettibile di determinare una paralisi di funzionamento dell'organo. Se all'inizio tali debolezze e, in particolare, la loro entità non erano granché prevedibili, la loro indubitabile esistenza e persistenza nel momento attuale non suggeriscono per nulla di prendere il TFP come modello per la creazione di altri tribunali specializzati. Proprio al contrario, qualsiasi evoluzione del

sistema giudiziario dell'Unione dovrebbe evitare di ricorrere ad elementi che l'esperienza abbia dimostrato – e tuttora dimostri – non adatti a contribuire ad un funzionamento agile ed efficace degli organi giurisdizionali dell'Unione.

Questa conclusione non viene pregiudicata dal fatto che la creazione di un ulteriore o, persino, di ulteriori tribunali specializzati potrebbe attenuare il problema di «rappresentanza». Infatti, anche se il numero di posti sarebbe in tal modo più elevato e gli Stati membri potrebbero eventualmente dividere più facilmente tra loro i posti da ricoprire, questo non cambierebbe assolutamente il fatto che gli Stati membri non hanno un controllo totale sulla procedura di nomina dei membri dei tribunali specializzati. Ove si segua il modello del TFP nell'ambito della creazione di un nuovo tribunale specializzato, i posti di giudici così creati saranno aperti alla competizione tra le persone interessate. Inoltre, è un comitato di selezione ad esaminare le candidature e a formare un elenco che sottopone al Consiglio. Pertanto, anche se la totalità dei posti disponibili nei tribunali specializzati potrebbe raggiungere il numero degli Stati membri, non vi è alcuna garanzia che il comitato o i comitati adatteranno le loro proposte in modo tale che l'interesse degli Stati membri ad essere tutti «rappresentati» nei tribunali specializzati venga sempre preso in considerazione. In aggiunta, sarebbe assai delicato sul piano giuridico imporre a tali comitati di escludere d'ufficio e automaticamente tutte le candidature presentate da cittadini di Stati membri la cui nazionalità sia già «rappresentata» nella composizione di un altro tribunale specializzato. Infine, sarebbe incompatibile con il principio di non discriminazione sancito dal diritto primario dell'Unione non permettere ai cittadini di alcuni Stati membri di presentare la loro candidatura ad un posto di giudice in un tribunale specializzato per il semplice fatto che una persona avente la medesima cittadinanza esercita le funzioni di giudice in un altro tribunale specializzato dell'Unione. Occorre notare in questo contesto che, se è pur vero che il Consiglio è chiamato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato I dello Statuto della Corte, ad assicurare una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica, ciò non ha affatto come conseguenza che qualsiasi candidatura di una persona avente una cittadinanza già «rappresentata» nel TFP sia per ciò solo esclusa dalla procedura di selezione.

3. *Aspetti specifici concernenti il TFP*

Le nomine al TFP non sono mai state cosa facile. Sin dalla creazione di questo tribunale, esistevano delle divergenze di opinione in ordine al punto se il comitato o i comitati incaricati di esaminare le candidature e di proporre al Consiglio un elenco di candidati idonei dovessero astenersi dal presentare la propria proposta sotto forma di un elenco suddiviso in base ai meriti dei candidati, al fine di consentire al Consiglio di prendere più liberamente la propria decisione. Allo stesso modo, il quesito se il principio di rotazione dovesse trovare applicazione e, eventualmente, in quale misura, ha dato luogo a prese di posizione fortemente contrastanti.

Anziché scomparire nel corso degli anni, le suddette difficoltà si sono aggravate negli ultimi tempi, e ciò a un punto tale che il Consiglio si trova oggi nell'impossibilità di procedere alle nomine che il diritto primario gli impone di effettuare.

4. L'urgenza di pervenire ad una soluzione per lo smaltimento dell'arretrato del Tribunale

Già nel 2011 la Corte ha sottolineato l'urgenza di pervenire ad una soluzione per lo smaltimento dell'arretrato del Tribunale. Da allora, così come dimostrato dalle cifre ricordate più sopra, la situazione si è ulteriormente deteriorata, sicché l'urgenza è oggi più forte che mai. È dunque indispensabile adottare una soluzione che si presti ad un'attuazione rapida e capace di produrre effetti in un futuro prossimo.

A questo proposito, è importante ricordare che l'attuazione della prima tappa (2015) non esige alcuna modifica dell'architettura giudiziaria dell'Unione e potrebbe dunque intervenire a brevissimo termine. Per contro, qualsiasi creazione di un tribunale specializzato esigerebbe, a norma dell'articolo 257 TFUE, un'iniziativa legislativa della Corte o della Commissione. Visto che l'attuale iniziativa della Corte non prevede una creazione di questo tipo, bisognerebbe ulteriormente elaborare una proposta in tal senso, farla esaminare dagli organi competenti e farla adottare dai due rami dell'autorità legislativa dell'Unione. In aggiunta, un comitato dovrebbe ricevere l'incarico di esaminare le candidature per i posti di giudice di detto tribunale e di sottoporre al Consiglio un elenco di candidati idonei. In seno a quest'ultima istituzione dovrebbe essere raggiunto un consenso in merito alle modalità di designazione di questi giudici. Inoltre, prima di essere pienamente operativo, qualsiasi tribunale dovrebbe disporre di una cancelleria e dotarsi di un regolamento di procedura. Di conseguenza, è difficile ipotizzare che la totalità di questi adempimenti possa essere espletata in un termine che consentirà veramente al Tribunale di ridurre nel breve periodo il numero di cause dinanzi ad esso pendenti.

In definitiva, occorrerebbe prendere rapidamente, sulla base di un orientamento politico in merito alla proposta nel suo insieme, le misure necessarie per attuare la prima tappa. In termini di procedimento legislativo, questa prima tappa è contemplata dall'iniziativa legislativa della Corte di giustizia del 2011 e si esaurisce con essa. Poi, le modalità delle tappe successive (2016, 2019) dovrebbero essere discusse sulla base di un'iniziativa legislativa della Corte di giustizia che abbia come oggetto la riattribuzione al Tribunale del contenzioso di primo grado relativo alla funzione pubblica dell'Unione, nonché le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia che saranno necessarie in vista dell'integrazione del TFP nel Tribunale. La decisione finale su tali aspetti verrebbe presa nell'ambito dell'esame della suddetta iniziativa legislativa.

I costi della presente proposta vengono specificati in un documento che è unito in allegato. Occorre sottolineare in proposito che i costi della prima tappa non raggiungeranno quelli già previsti a tal fine nell'ambito dell'iniziativa legislativa del 2011 e che sono stati già approvati in linea di principio dalle autorità legislative dell'Unione. L'aggiunta di 7 giudici al Tribunale mediante l'integrazione del TFP si traduce, una volta a regime, in un bisogno di stanziamenti supplementari per 2,4 milioni di euro. I costi per la terza tappa corrispondono, quanto all'importo per posto di giudice (costi per gabinetto e infrastruttura compresi), ai costi per la prima tappa, vale a dire, una volta a regime, approssimativamente un milione di euro per posto di giudice (costi per gabinetto e infrastruttura compresi).

In definitiva, i costi inevitabili, comunque moderati, generati dal raddoppiamento del numero di giudici del Tribunale, dovrebbero essere messi in relazione con i vantaggi che la riforma porta ai cittadini. Poiché i notevoli ritardi nel trattamento dei ricorsi diretti proposti dinanzi al Tribunale hanno gravi conseguenze per i singoli e per le imprese, è dunque l'interesse primario del cittadino ad imporre la riforma.

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE
DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION
EUROOPA LIIDU KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION
COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH
SUD EUROPSKE UNIJE
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA



EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA
EUROPOS SAJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA
CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE
SODIŠČE EVROPSKE UNIJE
EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Ottobre 2014

Costo stimato del rafforzamento del Tribunale

1. L'aumento di 12 unità del numero di giudici del Tribunale richiederebbe stanziamenti supplementari il cui ammontare può essere stimato in 11,6 milioni di euro «a regime».

Tale ammontare comprende le retribuzioni e gli oneri connessi per i 12 giudici, per il personale dei loro gabinetti (51 posti tenendo conto dei 9 referendari già ottenuti nel 2014) e per il personale della cancelleria (17 posti), nonché le spese di funzionamento corrispondenti (per quanto riguarda immobili, mobili e informatica). Nell'anno di creazione, le varie spese di installazione sarebbero dell'ordine di 3,4 milioni di euro.

In rapporto al prospetto finanziario allegato alla proposta della Corte di giustizia del marzo 2011, la riduzione degli stanziamenti necessari una volta a regime è di un po' più di 2 milioni di euro. Essa si spiega essenzialmente con gli stanziamenti già ottenuti nel 2014 per i 9 referendari.

2. L'aggiunta di 7 giudici al Tribunale mediante l'integrazione del Tribunale della funzione pubblica (TFP) si tradurrebbe in un fabbisogno di stanziamenti supplementari pari a 2,4 milioni di euro.

Tale sovraccosto risulta essenzialmente da una struttura di gabinetto più articolata nel Tribunale che non nel TFP. Quanto al personale della cancelleria del TFP, la sua integrazione nella cancelleria del Tribunale sarebbe priva di incidenze finanziarie.

Al momento dell'integrazione del TFP, bisognerebbe prevedere spese di installazione pari a 1,3 milioni di euro (al massimo, nel caso in cui nessuno dei giudici in carica presso il TFP venisse designato per essere giudice del Tribunale).

3. Infine, l'importo degli stanziamenti necessari in occasione dell'aumento di 9 unità del numero di giudici del Tribunale può essere stimato in 8,9 milioni di euro a regime.

Tale importo comprende le retribuzioni e gli oneri connessi per i 9 giudici e per il personale dei loro gabinetti (45 posti), nonché le spese di funzionamento corrispondenti. Il sovraccosto per il primo anno sarebbe di circa 2,2 milioni di euro.

4. Alla fine, in rapporto al bilancio della Corte e in rapporto al bilancio amministrativo dell'insieme delle istituzioni, l'onere per i costi di rafforzamento del Tribunale sarebbe, a regime, il seguente:

	Bilancio della Corte		Bilancio amministrativo complessivo delle istituzioni	
Importo 2014	348,7 Mio€	100 %	6.783,2 Mio€	100 %
Creazione 12 giudici	11,6 Mio€	3,3 %	11,6 Mio€	0,17 %
Creazione 7 giudici (integrazione TFP)	2,4 Mio€	0,7 %	2,4 Mio€	0,03 %
Creazione 9 giudici	8,9 Mio€	2,6 %	8,9 Mio€	0,13 %
Totale (28 giudici)	22,9 Mio€	6,6 %	22,9 Mio€	0,34 %